



AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

IL PRESIDENTE

*On.le Presidente,
On.li Senatori
X Commissione Industria, Commercio, Turismo*

On. Presidente,

ringrazio per l'audizione che mi è stata concessa dinnanzi a codesta Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato.

Ho esaminato il DDL 2085 oggetto di discussione.

Avendo svolto, per oltre 40 anni, l'attività professionale di avvocato, incominciando la stessa, proprio nell'ambito dell'infortunistica stradale, ho potuto apprezzare il contenuto del DDL 2085.

Il mio non può che essere un giudizio positivo perché l'approfondimento di un sinistro stradale, ai fini della dinamica e della responsabilità in merito allo stesso, è una qualche cosa di molto più complesso di quanto può apparire a prima vista. Ciò anche perché spesso si inseriscono degli elementi, quali le prove testimoniali, che vanno a sovvertire la realtà effettiva, con conseguenze disastrose per coloro che subiscono il danno.

Il contenuto del DDL in oggetto, assieme alle normative del 2005 e del 2012, concernente la stessa materia, elimina parecchie lacune che ponevano dei limiti alla corretta applicazione del criterio di interdipendenza del risarcimento del danno a quello della responsabilità nella causazione dello stesso.

Come Presidente dell'ASI – Automotoclub Storico Italiano - federazione nazionale di maggior rilievo nel settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ho analizzato la normativa soprattutto sotto il profilo del danno.



AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

IL PRESIDENTE

Di per se non necessiterebbe un adeguamento dell'attuale testo, se non fosse che, in ogni caso, si può sempre arrivare ad un miglioramento, considerando anche aspetti diversi, non precedentemente previsti. Nella fattispecie, sempre connessa con il giusto risarcimento, ciò che proporrei è l'ipotesi di un maggiore coinvolgimento degli esperti ASI nella valutazione del danno che segue ad un sinistro stradale, i cui mezzi coinvolti siano veicoli di interesse storico e collezionistico.

Tale considerazione nasce dal fatto che, di norma, un autoveicolo d'uso quotidiano, destinato esclusivamente al trasporto di persone, è un bene fungibile, mentre il veicolo storico, soprattutto se esistente in un numero ridotto di esemplari, tale non è, per cui il danno derivante a tale tipologia di veicoli è sempre superiore a quello degli altri veicoli, in quanto, gli interventi necessari al ripristino, hanno un maggiore costo e gli interventi fatti ne diminuiscono il valore.

Tanto che ove la riparazione per i veicoli di uso quotidiano, potrebbe apparire anti economica, per un veicolo di interesse storico collezionistico, essa, raramente, può essere ritenuta tale.

Ciò per la necessità di non perdere "oggetti" che possono essere ritenuti, in alcuni casi, storici, culturali o addirittura artistici.

Nella normativa in oggetto, potrebbe pertanto essere opportuno provvedere alla valutazione del danno, ipotizzando l'utilizzo di esperti ASI, nei casi in cui l'oggetto danneggiato sia un veicolo storico.

Ringrazio per l'attenzione e porgo rispettosì saluti.

Roberto Loi
Presidente ASI